

## DETRAZIONI D'IMPOSTA – 1/2

(Dichiarazione ai sensi degli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e successive integrazioni)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (contrassegnare le scelte espresse)

- di non volere beneficiare delle detrazioni d'imposta**
- di percepire altri trattamenti pensionistici e di confermare le detrazioni già riconosciute dagli altri sostituti d'imposta (se espressa questa scelta non compilare la parte sottostante) - vedi nota (1)**
- di volere beneficiare delle seguenti detrazioni d'imposta - vedi nota (1):**
- Redditi di pensione** - vedi nota (2)

- Coniuge a carico** non legalmente ed effettivamente separato - vedi nota (3)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

- Figli a carico** - vedi note (3)(4)(5)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|  100%  50%  disabile

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|  100%  50%  disabile

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|  100%  50%  disabile

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|  100%  50%  disabile

- Coniuge mancante** - vedi nota (4)

- Ulteriore detrazione famiglie numerose** (nucleo con 4 o più figli a carico) - vedi nota (6)

**Altri familiari a carico - vedi note (3)(7)**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a il |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_| 100%  50%

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute rispetto all'attuale situazione familiare, reddituale o di pensione, sollevando fin d'ora la CNPADC da ogni responsabilità in merito.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## DETRAZIONI D'IMPOSTA – 2/2

(Dichiarazione ai sensi degli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e successive integrazioni)

### NOTE

- (1) Qualora il/la pensionato/a percepisca anche altro reddito di lavoro dipendente e assimilato, dovrà scegliere se richiedere le eventuali detrazioni d'imposta spettanti alla Cassa scrivente o all'altro sostituto d'imposta, perché tali benefici competono una sola volta e non possono essere ripetuti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
- (2) La pensione costituisce reddito di lavoro dipendente (art.49 comma 2 lett. a del D.P.R. 917/86).
- (3) Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese (1/12) e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Spettano a condizione che le persone a cui si riferiscono possiedano un reddito complessivo **non superiore a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (art.12 commi 2 e 3 del D.P.R. 917/86).
- (4) Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il pensionato non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo pensionato e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico (art.12 comma 1 lettera c del D.P.R. 917/86).
- (5) La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Per i figli d'età inferiore a tre anni e per i figli portatori di handicap (ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), è prevista specifica detrazione per ciascun figlio (art.12 comma 1 lettera c del D.P.R. 917/86).

- (6) In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal Giudice Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
- (7) La detrazione spetta per ciascuna delle persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile che conviva con il dichiarante o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art.12 comma 1 lettera d del D.P.R. 917/86).

*Si informa che i dati forniti saranno trattati come indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata sul sito [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it)*